

## **COMUNE DI PREVALLE**

### **Provincia di Brescia**

**PARERE SULLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DEL C.C. AVENTE OGGETTO:  
"ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016"**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

**VISTO** l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

**VISTA** la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto:  
**"ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016";**

**Preso atto che:**

- sono stati individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI:

10810 Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi € 124.430,00;

10820 Illuminazione pubblica e servizi connessi € 128.560,00;

11040 Assistenza e beneficenza. alla persona (parte) € 87.010,00;

- di quanto disposto dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 con la quale si è previsto:

- **ABOLIZIONE TASI** – è stata prevista l'abolizione TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A1/ A/8 e A/9). La Tasi non sarà nemmeno dovuta all'inquilino, per la sua quota di competenza qualora l'immobile occupato sia la sua abitazione principale. L'abolizione della TASI si applica anche nell'immobile assegnato all'ex coniuge legalmente separato e all'immobile degli appartenenti alle forze dell'ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato è prevista una riduzione dell'aliquota TASI del 25%;
- L'abrogazione della disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo

che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l'assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.

- Viene stabilita la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che:
  - a) Il contratto di comodato sia regolarmente registrato
  - b) Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Tuttavia l'agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
- TASI dei fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici – E' prevista la riduzione all'1 per mille dell'aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.

**VISTA** la proposta di deliberazione consiliare per l'approvazione delle aliquote IMU 2016 nelle misure di 4,6 per mille per le abitazioni principali (di lusso) e 9,2 per mille per gli altri fabbricati alla quale in data odierna è stato espresso dal sottoscritto revisore parere favorevole all'approvazione;

**VISTE** la tabella delle aliquote TASI per l'anno 2016 proposte in delibera, che prevede anche per l'esercizio 201 all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, e non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, una detrazione d'imposta pari ad € 30,00 (rapportati al periodo dell'anno durante il quale viene mantenuta la suddetta destinazione);

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

### **ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Prevalle, 08 aprile 2016

**Il Revisore dei Conti**  
**Dott. Gaudenzio Pelizzari**

